

Bolzano, maggio 2013

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo richiamare la Sua attenzione sulle importanti novità intervenute nel processo di realizzazione della cosiddetta **Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA – Single Euro Payments Area)**, regolamentata da normative europee e nazionali.

L'iniziativa comunitaria è finalizzata, come noto, a creare nei Paesi aderenti alla SEPA¹ un mercato unico dei pagamenti, ove i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici potranno effettuare operazioni di incasso e di pagamento utilizzando degli strumenti aventi le medesime caratteristiche. In sostanza, quindi, i molteplici servizi di pagamento in uso presso i singoli Stati rientranti nella predetta Area verranno ricondotti a pochi, predefiniti e uniformi "schemi".

Nel rispetto del progetto sopra specificato, si sottolinea che, a partire **dal 1° febbraio 2014 (SEPA End-Date)**, non sarà più possibile utilizzare i tradizionali servizi nazionali di **Bonifico Italia e di Addebito diretto RID**, in quanto verranno **sostituiti** dagli equivalenti servizi comunitari SEPA; rispettivamente dal **SEPA Credit Transfer (SCT)** e dal **SEPA Direct Debit (SDD)**.

Il Regolamento comunitario n.260² del 2012, unitamente al Provvedimento di recepimento della Banca d'Italia dello scorso mese di febbraio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 marzo 2013, hanno fissato i requisiti tecnici e commerciali per l'adozione dei nuovi standard comunitari riferiti agli incassi SEPA e i relativi ambiti di applicazione.

A quest'ultimo proposito, si evidenzia, in particolare, che la citata regolamentazione esclude dalla "migrazione" ai nuovi servizi europei: le **Ri.Ba, i M.Av., i R.Av., i Bollettini Bancari e i Bollettini Postali**.

Con riferimento agli addebiti diretti **RID**, vi è invece da annotare che solo relativamente al **RID finanziario** (addebiti collegati alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento, come ad esempio, piani di accumulo di capitale o per pensioni integrative) e al **RID a importo fisso** (addebiti il cui importo è stato prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto) è stato previsto un cosiddetto periodo transitorio e dunque tali servizi potranno essere utilizzati anche successivamente al 1° febbraio 2014, ma comunque solo **fino al 1° febbraio 2016**³.

I nostri Centri Clienti restano a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Sul nostro sito internet - www.praderbank.com - sono disponibili delle apposite guide illustrative.

PRADER BANK

¹ 27 Paesi dell'Unione Europea - 17 che utilizzano l'euro (Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Cipro, Malta, Estonia e Slovacchia) e 10 che utilizzano una valuta diversa dall'euro sul territorio nazionale ma effettuano comunque pagamenti in euro (Regno Unito, Svezia, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Romania) - più Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

² Il Regolamento n.260/2012, approvato dall'Europarlamento il 14 febbraio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, ha modificato il precedente Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità Europea, portando a compimento il processo di standardizzazione dei sistemi di pagamento già avviato dalla Direttiva 2007/64/CE sui Servizi di Pagamento (PSD), recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010.

³ RID finanziari e RID a importo fisso rientrano nella cosiddetta categoria dei prodotti di nicchia, per i quali è prevista la possibilità di adeguamento fino al 1° febbraio 2016. Si tratta di prodotti che presentano una quota cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale delle operazioni di addebito diretto